



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 12/2015 R.G.P. e n. 9/2016 R.G.T.F.

Nella seduta del 17 giugno 2016 ha adottato la sottoestesa

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico della A.S.D. Arcieri Cesano Boscone (04067), in persona del legale rappresentante pro tempore, per violazione dell'art. 73,2 co.1 e 3 co.1 prima parte Reg. Giustizia, art. 3 comma 1, art. 2 comma 1 Reg. Giustizia in relazione all'art. 27, commi 4-7-8, 33 commi 1-2 Reg. Organico, art.7.1 lett.e), 8 comma 1 Reg. Sportivo, 8 comma 1 Reg. Sanitario, e artt. 1 e segg. D.M. 18 febbraio 1982, per avere:

- la affiliata **A.S.D. Arcieri Cesano Boscone** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a titolo di responsabilità diretta, in qualità di Ente organizzatore della competizione di calendario federale "15° Trofeo Cesano Boscone" (R1504108), omesso il doveroso controllo sul possesso della necessaria certificazione di idoneità medico sportiva agonistica in corso di validità con riferimento al tesserato Francesco La Bruna, consentendone l'iscrizione e la partecipazione alla gara. Fatto commesso in Cesano Boscone (MI), dal 7 novembre 2015 all'8 novembre 2015 e in data antecedente e prossima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette:

con atto del 29.01.2016 la procura federale disponeva la chiusura delle indagini per il procedimento Proc. n. 12/15 R.G.P – La Bruna, A.S.D Compagnia Arcieri Vigevano Torre del Bramante, A.S.D. Arcieri Cesano Boscone;

che in data 04.02.2016 il presidente dell'A.S.D Compagnia Arcieri Vigevano Torre del Bramante; sig. Carlo Cristiani, inoltrava a mezzo pec, anche per conto del tesserato Francesco La Bruna richiesta di applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione *ex art. 52 Reg. Giustizia*;

che il tenore e il contenuto dell'istanza avevano fatto ragionevolmente ritenere la respiscenza degli incolpati, e pertanto la Procura Federale aveva valutato la congruità delle sanzioni proposte, ritenendo così raggiunto l'accordo per l'applicazione della sanzione *ex art. 52 Reg. Giustizia*;

pertanto, tali due posizioni venivano stralciate dal detto procedimento, proseguendo lo stesso esclusivamente con riferimento alla posizione della A.S.D. Arcieri Cesano Boscone, ente organizzatore della gara, dalla quale a seguito della chiusura delle indagini, non era pervenuta alcuna deduzione difensiva.

Tanto premesso

- a seguito di provvedimento 21.04.2016 del Sostituto Procuratore Federale di deferimento dinanzi a Codesto Tribunale per le predette violazioni, veniva fissata la comparizione personale delle parti interessate, con provvedimento presidenziale del 26.04.2016, ritualmente comunicato alle stesse, per l'udienza del 17 giugno 2016, nella cui sede veniva trattato l'incardinato procedimento, nell'assenza del

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Presidente della ASD Arcieri Cesano Boscone, che non ha fatto pervenire alcuno scritto tale per giustificare la sua assenza né nominato un difensore di fiducia.

Il Tribunale dava atto che il procedimento poteva avere rituale corso, non ravvisandosi la violazione dell'art.7.3 RG per non essere stata contemplata la vincolante istituzione dell'Ufficio del difensore di ufficio.

Veniva costituito il fascicolo del dibattimento rappresentato dagli atti allegati al deferimento di cui al riportato elenco oltre il provvedimento di fissazione dell'udienza.

Si riportano le conclusioni del Procuratore Federale che richiamando l'atto di deferimento chiedeva per la ASD Arcieri Cesano Boscone (04067) la applicazione della sanzione, anche in considerazione alla disinteressata condotta processuale della deferita, della ammenda di euro 900,00 pari a 18 volte la quota di affiliazione. Si rileva

IN DIRITTO

Risulta pienamente provata la responsabilità disciplinare della società organizzatrice della gara, A.S.D. Arcieri Cesano Boscone (04067) che ha consentito l'iscrizione e la partecipazione del tesserato Francesco la Bruna alla competizione di calendario federale «15° Trofeo Cesano Boscone» (R1504108), nonostante la visita medica-sportiva del predetto scadesse il primo giorno di gara e pertanto l'atleta non fosse coperto dal punto di vista medico per l'intera durata della gara.

Invero, dall'esame dell'estratto storico del database federale, allegato alla richiesta di deferimento, emerge a tutta evidenza come l'atleta Francesco La Bruna ha preso parte alla gara sprovvisto della certificazione medica necessaria, in quanto scaduta il primo giorno di gara, risultando pertanto l'atleta sprovvisto di copertura medica per il secondo giorno di gara (8 novembre 2015).

Invero, la deferita è incorsa nelle contestate violazioni dal momento che la validità del certificato di idoneità sportiva del tesserato deve necessariamente sussistere al momento del suo accesso e per tutta la durata della competizione, stante le connesse rilevanti responsabilità anche extra sportive che ne possono derivare, in ossequio al rigido disposto del Regolamento Organico e di quello Sportivo federale e dello stesso art. 5 del DM 18 febbraio 1982, con cui si prevede che la validità del certificato medico di idoneità rilasciato ai soggetti riconosciuti idonei deve permanere sino alla successiva visita periodica, con ciò riconoscendo che il tesserato, essendo decaduta la validità del certificato medico il primo giorno di gara (07.11.2015), non doveva né poteva partecipare alla competizione del 07-08.11.2015, per non essersi sottoposto preventivamente, come era tenuto, alla prescritta visita periodica da effettuarsi entro la predetta data di scadenza dell'idoneità.

Ciò è tanto più grave in quanto sulla A.S.D. Arcieri Cesano Boscone, società organizzatrice della competizione di cui trattasi, incombeva la funzione di controllo della sussistenza di detta certificazione abilitante al momento dell'accesso e della conseguente partecipazione alla gara, mancato intervento ancor più censurabile per la indiscussa facilità e immediatezza del relativo accertamento tramite l'istituto e operante FITARCO PASS.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009

2





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Giova ricordare le norme legislative e federali, a tutela e salvaguardia della salute dell'atleta:

- il combinato disposto degli artt. 8, comma 1, Reg. Sanitario Federale e 1 e segg. DM 18 febbraio 1982, per il quale il tesserato che svolge attività agonistica deve essere in possesso di regolare certificazione attestante la sua idoneità fisica alla pratica sportiva della specifica disciplina;

- gli artt. 27, commi 4, 7 e 8 del Regolamento Organico, per i quali sono da considerare atleti che svolgono attività agonistica (art. 37 R.O.), e come tali sottoposti all'obbligo di certificazione di idoneità medico-agonistica con validità biennale, tutti coloro, come nel caso di specie, che prendono parte a competizioni federali, con le sole eccezioni delle esulanti fasi territoriali dei Giochi della Gioventù e delle competizioni di calendario sperimentale;

- l'art. 33, commi 1 e 2, Reg. Organico, per il quale le Società e Associazioni Sportive sono tenute a far sottoporre i propri atleti che partecipano alle citate competizioni a visita medica, al fine di farne accertare l'idoneità sportiva e l'esito della stessa deve essere registrato sul FITARCO PASS, tenuto agli atti della società o associazione sportiva e debitamente aggiornato.

Infine, con circ. n. 30/2015 il Consiglio federale, dopo aver preso atto delle normative emesse dal Ministero della Salute, ha provveduto a modificare gli artt. 27.3, 27.4 e 27.5 del Regolamento Organico, confermando – al citato art. 27.4 – che: *“i tesserati atleti non rientranti tra quelli elencati al precedente comma (leggasi i tesserati atleti, che partecipano a gare di calendario sperimentale e i ragazzi che prendono parte esclusivamente alle fase comunali, provinciali e regionali dei Giochi della Gioventù del Trofeo Pinocchio e ai dei Giochi Sportivi Studenteschi e/o Campionati Studenteschi) devono essere in possesso, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, della certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva di tipo agonistico con validità biennale (tabella A, DM 17/02/1982 e sm)....”*

La stessa circolare n. 30/2015 ha stabilito che qualora la data di scadenza del certificato medico corrisponda allo svolgimento di una gara di calendario federale alla quale si intende partecipare, la stessa dovrà coincidere, pena l'esclusione della competizione, con l'ultimo giorno di gara previsto dal programma.

Dal detto rigido e puntuale contesto si ricava che la partecipazione di un atleta privo di regolare certificazione medica ad una competizione ufficiale della Federazione costituisce fatto di rilevante gravità sanzionato disciplinarmente, per comportare rilevanti responsabilità anche extra sportive a carico di tutti i soggetti obbligati al rispetto delle sopracitate disposizioni.

È pertanto senz'altro configurabile la responsabilità della società organizzatrice per violazione degli articoli contestati, che includono anche il mancato rispetto dell'art. 2.1 Reg. Giustizia, per non aver tenuto una condotta conforme ai principi della lealtà e correttezza nell'esercizio della pratica sportiva.

Considerata la gravità della condotta omissiva della società organizzatrice che ha curato la iscrizione e consentito l'accesso e la partecipazione alla competizione

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

dalla stessa organizzata dell' atleta Francesco La Bruna, risultando l' atleta sprovvisto di copertura medica per il secondo giorno di gara (08.11.2015), è da ritenersi congrua, in relazione alla rilevanza del fatto e nel contempo tenuto conto della disinteressata condotta processuale della detta Società, l'applicazione alla affiliata A.S.D. Arcieri Cesano Boscone (04067), l'applicazione della sanzione della ammenda di € 1.000, pari a venti volte la quota di affiliazione per il corrente anno sportivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 40 e 64.1 lett.a) n.3 RG, riconosciuta la responsabilità disciplinare della Società A.S.D. Arcieri Cesano Boscone (04067), applica alla predetta società la ammenda di euro 1.000,00, pari a 20 volte la quota di affiliazione deliberata dal Consiglio Federale per il corrente anno sportivo.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

gg 10 per motivazione.

Estensore Avv Paola Potenza

Roma, 17 giugno 2016

depositato il 27 GIUGNO 2016

Il Giudice Relatore

Avv. Paola Potenza

Il Presidente

Avv. Amos Benni